



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

(TARI)



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 01. Oggetto del Regolamento
- Art. 02. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 03. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti e rifiuti speciali
- Art. 04. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 05. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 06. Soggetti passivi
- Art. 07. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 08. Superficie degli immobili
- Art. 09. Esclusioni e riduzioni di superficie per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 10. Costo di Gestione
- Art. 11. Piano Economico Finanziario
- Art. 12. Determinazione della tariffa
- Art. 13. Composizione e articolazione della tariffa
- Art. 14. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19. Scuole statali
- Art. 20. Tributo giornaliero
- Art. 21. Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 24. Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche
- Art. 25. Riduzioni per il riciclo di rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche
- Art. 26. Riduzioni per il recupero dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche
- Art. 27. Mancato svolgimento del servizio



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

Art. 28. Agevolazioni

Art. 29. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 30. Obbligo di dichiarazione

Art. 31. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 32. Decorrenza e validità della dichiarazione

Art. 33. Poteri del comune

Art. 34. Accertamento

Art. 35. Sanzioni

Art. 36. Riscossione

Art. 37. Interessi

Art. 38. Rimborsi

Art. 39. Somme di modesto ammontare

Art. 40. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41. Norma finali e di rinvio

Art. 42. Entrata in vigore

ALLEGATI

Allegato A: Categorie di utenze domestiche e non domestiche



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La Tari qui disciplinata ha natura tributaria.
3. Il tributo garantisce la copertura integrale dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, domestici e non domestici, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, domestici e non domestici, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché dalle disposizioni regolamentari vigenti.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - 1) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

- 2) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del medesimo decreto;
- 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- 6) rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Art. 3 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti e rifiuti speciali

1. Per la definizione e l'elenco dei rifiuti speciali nonché delle sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti si rinvia agli artt. 183 e successivi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 4 Soggetto attivo

1. La Tari è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e pertinenze;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici.

3. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini, parchi, ecc.), e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini, ecc.).

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

6. Sono inoltre soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato A:



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

- a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.
 - b) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dall'assenza di atti autorizzativi).
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che hanno la disponibilità delle superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Sono oggettivamente esclusi dal tributo i locali e le aree inidonei, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, a produrre rifiuti urbani, domestici e non domestici; tali caratteristiche devono essere segnalate dall'utente con la dichiarazione originaria o di variazione, soggetta ad apposita verifica da parte dell'ufficio.

Si considerano tali, a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi esclusivamente in relazione alle seguenti tipologie di intervento previste dal testo unico sull'edilizia:

- "interventi di restauro e di risanamento conservativo" (lett. c, comma 1, art. 3 D.P.R. 380/2001);
- "interventi di ristrutturazione edilizia" (lett. d, comma 1, art. 3 D.P.R. 380/2001);

L'esclusione dall'applicazione del tributo è limitata esclusivamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione e, salvo presentazione di una nuova dichiarazione, non può in ogni caso avere una durata superiore a tre anni. L'esclusione non riguarda le unità immobiliari relative ad attività con licenza stagionale che sono soggette a tali interventi edilizi in periodi fuori dalla stagione lavorativa;

Nel caso in cui il contribuente interessato sia residente nell'immobile oggetto di ristrutturazione, contestualmente alla dichiarazione, è tenuto a comunicare l'indirizzo ed i dati dell'immobile dove ha la temporanea dimora; in mancanza della predetta comunicazione, l'esclusione dall'applicazione del tributo non è concessa.

e) le aree adibite in via esclusiva al transito;

f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

g) le superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 cm.

h) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso purché riconosciuto dallo Stato, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

i) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. In caso di dichiarazioni mendaci o infedeli nonché nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente o parzialmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, oltre all'applicazione del tributo sono previsti gli interessi e le sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8 Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza pari o inferiore a 150 cm.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il nuovo criterio di misurazione decorrerà dal 1° gennaio successivo all'emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate previsto dal comma 645 art. 1 della Legge 147/2013. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza pari o inferiore a 150 cm.
4. La superficie delle aree scoperte operative è misurata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione. Alle eventuali superfici adibite ad altri usi (quali bar, ristorante, market) si applicherà la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 9 Esclusioni e riduzioni di superficie per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Ai fini della prevalenza di cui al comma precedente, il quantitativo annuo di rifiuti speciali provenienti dalla superficie considerata deve essere almeno l'80% dei rifiuti producibili sulla medesima superficie in base al coefficiente kd applicabile alla tipologia di attività.
3. Non sono, in particolare, soggette a tributo:
 - a) le superfici dove si generano rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca
 - b) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
4. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 5.



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono invia continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali come specificato al comma 1. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttive. Restano, pertanto, tassabili quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

6. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da TARIP, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Tipologia di attività	Percentuale di riduzione
Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto	40%
Officine di carpenteria metallica	50%
Tipografie, stamperie, incisioni – laboratori fotografici	25%
Autocarrozzerie, Elettrauto	40%
Ceramiche (produzione)	50%
Vetriere	50%
Falegnamerie	50%
Laboratori di odontotecnici, laboratori radiologici ed analisi, ambulatori medici	10%
Gommisti	40%
Lavorazione materie plastiche e vetroresina	25%



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

Concerie, tintorie pelli	25%
Galvanotecnica e verniciature	50%
Lavanderie a secco, tintorie	50%
Locali dell'industria chimica per la produzione di beni e prodotti	40%
Locali dell'industria tessile	10%
Ospedali e case di cura	10%
Attività di marmista e lavorazione similari	50%
Autolavaggi, auto-rimessaggi	40%

Qualora l'attività esercitata non sia ricompresa nell'elenco precedente è possibile procedere attribuendo al richiedente la percentuale di riduzione attribuita alla categoria più affine sotto l'aspetto della produzione di rifiuti.

7. Per fruire dell'esclusione prevista dal presente articolo gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice EER;

b) comunicare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate;

c) nel caso dei magazzini di cui al comma 5, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

8. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10 Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo le disposizioni dettate dalla legge e dagli interventi regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Art. 11 Piano Economico Finanziario

1. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) redatto, validato ed approvato secondo le disposizioni di legge vigenti, nonché secondo le determinazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

Art. 12 Determinazione della tariffa

1. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La determinazione della tariffa avviene in conformità al Piano Economico Finanziario, ai sensi dell'art.1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

Art. 13 Composizione ed articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

Le utenze domestiche comprendono le civili abitazioni ed i locali di natura pertinenziale alle stesse dichiarati come tali dallo stesso contribuente.

Le utenze non domestiche comprendono tutte le altre tipologie di locali e di aree.

3. La composizione della quota fissa, di quella variabile e la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche avviene sulla base della legge e degli interventi regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Art. 14 Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione purché ne sia data comunicazione nei termini e con le modalità indicate nei successivi artt. 30 e 31.

Art. 15 Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate, di regola, al numero degli occupanti.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

3. La quota fissa e la quota variabile, determinate nella delibera tariffaria, sono calcolate secondo le previsioni di cui ai punti 4.1 e 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 16 Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque, essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e che dimorino nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata in Comuni non limitrofi o all'estero, di soggetti iscritti presso facoltà universitarie italiane o estere, ivi domiciliati o presso la medesima struttura o in locali regolarmente affittati, nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di una unità.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti viene determinato in base al numero di persone indicato nella denuncia o desunto dall'anagrafe al primo gennaio e al 30 giugno dell'anno di tassazione. Nel caso di denunce



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

di iscrizione successive al primo gennaio il numero dei componenti è quello effettivo alla data di iscrizione in base al dichiarato e alle risultanze anagrafiche.

7. Si prescinde dall'obbligo della dichiarazione nel caso di variazioni anagrafiche stante l'automatica acquisizione delle suddette informazioni direttamente dalla banca dati comunale.

Art. 17 Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 18 Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. Per l'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale e di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considerano le attività effettivamente svolte sulle superfici soggette a tassazione, debitamente comprovate dal soggetto passivo.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione.

6. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove l'utente dichiari, o venga accertata d'ufficio, la diversa destinazione d'uso dei locali, aree e delle loro porzioni. In tal caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.

Art. 19 Scuole statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 20 Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 180 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 847, della Legge 27/12/2019, n. 160.



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. Ai sensi dell'art. 1 comma 837 e ss. della L. 160/2019, il canone unico di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, sostituisce, dal momento della sua entrata in vigore, il tributo limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 160/2019.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi contestualmente al pagamento integrale ovvero della prima rata del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
6. In caso di occupazione abusiva la tassa che non risulti versata all'atto di accertamento della occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
7. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste dal presente Regolamento; non si applicano le riduzioni per le utenze non stabilmente attive.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 21 Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

riscossione del tributo mediante strumenti diversi dal modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 22 Riduzioni per le utenze domestiche

1. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche può essere ridotta a consuntivo nei confronti di quelle utenze che effettuano la raccolta differenziata nel caso di attivazione del Centro di Raccolta Differenziata o il Centro Ambiente Mobile, prevedendo uno sconto per ogni kg di materiale conferito secondo quanto riportato nel relativo allegato alla deliberazione di approvazione delle tariffe. In tal caso gli sconti saranno conteggiati ed accreditati in maniera automatica.
2. Alle utenze domestiche che abbiano **avviato il compostaggio dei propri scarti organici** ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una **riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa**. La riduzione è subordinata al rispetto dell'iter procedurale, di formazione e alle disposizioni previste dal Regolamento comunale sul compostaggio domestico vigente.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
4. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato, che ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge, e decorre dall'anno successivo (o diversa periodicità) a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione entro il termine



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

ordinario di presentazione della dichiarazione (30 giugno dell'anno successivo), nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La riduzione cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

5. Sono previste le seguenti ulteriori riduzioni ed esenzioni:

Tipologia	Descrizione
Esenzione	Le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 mq, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure di età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito.
Esenzione	Locali ed aree di proprietà comunale, gestiti in forma diretta (Sede Comunale, magazzini, garage mezzi comunali etc).
Esenzione	Locali ed aree di proprietà comunale gestiti, previa convenzione, da società/associazioni sportive, associazioni culturali, ricreative, pro-loco e simili, per i quali il Comune è tenuto a provvedere alle spese di manutenzione.
Riduzione del 40% Tariffa variabile	La tariffa è ridotta del 40% per la quota variabile per i nuclei familiari composti esclusivamente da pensionati ultrasessantacinquenni o nuclei familiari in cui sia presente almeno una persona disabile con un grado di inabilità pari o superiore al 74%, certificato dalle competenti autorità sanitarie locali, con un ISEE non superiore ad euro 11.967,28 (comunque il doppio dell'assegno annuale sociale).
Riduzione 50% Tariffa fissa e variabile "NO SLOT"	La tariffa è ridotta del 50 % per la quota fissa e variabile per le utenze classificate nella categoria 17 (bar, caffè, pasticceria) che dimostrino di non avere installato apparecchi per il gioco lecito o che dimostrino di averli rimossi, purché in regola con il pagamento di tutto quanto dovuto a titolo di TIA1, TIA2, TARES e TARI, o di rispettare puntualmente l'eventuale piano di rateizzazione, a seguito di presentazione di apposita domanda entro il 31 dicembre di ogni anno. La riduzione è riconosciuta anche per gli anni successivi previa verifica del permanere delle condizioni richieste dal precedente capoverso.
Riduzione 15% Tariffa fissa e variabile "NO SLOT"	La tariffa è ridotta del 15 % per la quota fissa e variabile per le utenze classificate nella categoria 16 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie) che dimostrino di non avere installato apparecchi per il gioco lecito o che dimostrino di averli rimossi, purché in regola con il pagamento di tutto quanto dovuto a titolo di TIA1, TIA2, TARES e TARI, o di rispettare puntualmente l'eventuale piano di rateizzazione, a seguito di presentazione di apposita domanda entro il 31 dicembre di ogni anno. La riduzione è riconosciuta anche per gli anni successivi previa verifica del permanere delle condizioni richieste dal precedente capoverso.
Riduzione Tariffa fissa e variabile "NUOVE ATTIVITA'" Nuove utenze commerciali, artigianali ed attività produttive in genere nel centro storico	La tariffa è ridotta nelle seguenti misure per la quota fissa e variabile per le nuove utenze commerciali che avviano un'attività nel centro storico dell'ente come stabilito ai sensi della delibera di consiglio comunale n. 43 del 29 settembre 2014 a decorrere dal 1° gennaio 2026: • primo anno 100% • secondo anno 75% • terzo anno 50%
Riduzione Tariffa fissa e variabile "NUOVE ATTIVITA'" Nuove utenze commerciali, artigianali ed attività produttive in genere al di fuori del centro storico	La tariffa è ridotta nelle seguenti misure per la quota fissa e variabile per le nuove utenze commerciali che avviano un'attività al di fuori del centro storico dell'ente come stabilito ai sensi della delibera di consiglio comunale n. 43 del 29 settembre 2014 a decorrere dal 1° gennaio 2026: • primo anno 50% • secondo anno 35% • terzo anno 25%



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

Riduzione 60% Tariffa fissa e variabile Utenze domestiche soggette a particolare disagio di conferimento	La tariffa è ridotta del 60% per la quota fissa e variabile per le utenze domestiche che si trovano in particolari condizioni di disagio per il conferimento dei rifiuti, usufruendo in via esclusiva delle "isole ecologiche" comunali o altro sistema di conferimento, per le quali vi è stata, dopo richiesta delle utenze interessate, apposita dichiarazione da parte dell'Ufficio Ambiente che ne ha riconosciuto la sussistenza e l'effettivo disagio relativo a casistiche precisamente individuate e circostanziate. Tale riduzione non può essere cumulata con quella prevista dall'art. 23 comma 3 ^a del presente capo.
Riduzione 50% Tariffa variabile Utenze domestiche per "NUOVE NASCITE"	La tariffa è ridotta del 50% per la quota variabile per le utenze domestiche del nucleo familiare dove con decorrenza dal 01.01.2026 nasce un bambino, con reddito ISEE del nucleo familiare (con riferimento all'anno precedente a quello per il quale è richiesto il beneficio) inferiore a 20.000,00 Euro. La riduzione viene riconosciuta per tre anni dalla data dell'evento, con obbligo di residenza nell'ente.

Art. 23 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza della condizione di fruizione se debitamente dichiarata e documentata nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.
3. La riduzione cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24 Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 23 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune all'indirizzo PEC istituzionale utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione della comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e

21



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza quinquennale, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite indirizzo PEC istituzionale all'Ufficio tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 25 Riduzioni per il riciclo di rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche

Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestione pubblica per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, la parte variabile calcolata della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. La riduzione fruibile, in ogni caso in misura non superiore al **70%** della quota variabile calcolata della tariffa, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti urbani avviata al recupero e la quantità di rifiuti attribuibili all'utenza in base ai coefficienti di produttività Kd rilevanti nel computo della suddetta parte.

3. I quantitativi avviati al riciclo dovranno risultare da copie dei formulari di identificazione attestanti l'invio a ditte operanti nel settore, che dovranno essere consegnati all'Ente, entro il 30 aprile di ogni anno per i conferimenti relativi all'anno successivo.

Art. 26 Riduzioni per il recupero dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire tutti i rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della quota variabile calcolata della tassa riferibile alle superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola quota fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 27 Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella misura massima del 20 %.

Art. 28 Agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 e nel rispetto dei principi generali di ragionevolezza e non discriminazione tra i contribuenti, il Consiglio Comunale può decidere ulteriori agevolazioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate, numerose o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente.

2. Le riduzioni ed esenzioni di cui al comma precedente potranno tener conto della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

3. Il costo delle riduzioni e delle esenzioni dovrà essere finanziato attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

4. Nella delibera di Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe sono approvati i limiti di spesa complessiva, da iscriversi a bilancio, le casistiche per l'accesso alle agevolazioni, l'eventuale documentazione da presentare e i relativi termini.

5. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte.

6. Il contribuente, nel caso di agevolazioni concesse sulla base di dichiarazione documentata, è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni ed esenzioni entro il termine previsto per la dichiarazione di variazione, salvo applicazione delle sanzioni e interessi



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

previsti dalla normativa. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione.

Art. 29 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni potranno cumularsi **fino ad una quota massima dell'60 % della tariffa.**



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 30 Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, salvo la presenza di persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e che dimorino nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti, nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo e, nel caso di utenze domestiche non residenti, dal proprietario o titolare del diritto reale;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in essa si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

Art. 31 Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro sessanta giorni dal momento in cui si realizza il presupposto e comunque entro i termini di cui all'articolo 1 comma 684 L. 147/2013, utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'ufficio, messi a disposizione degli interessati anche sul sito istituzionale. Per le dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione intervenute fra il 01/01/2021 ed il 30/06/2021, il termine per la presentazione della documentazione è fissato al 30/09/2021.



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- g) la presenza di soggetti dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività effettivamente svolta, sede legale, indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso dettagliata dei singoli locali e i dati catastali aggiornati dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

e) la sussistenza dei requisiti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata tramite posta elettronica agli indirizzi indicati sui moduli, direttamente all'ufficio Protocollo comunale o tramite raccomandata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 32 Decorrenza e validità della dichiarazione

1. Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre i termini previsti dal presente regolamento il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

2. Nel caso di decesso del contribuente, in assenza di familiari conviventi, gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione/subentro entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente art. 30, se più favorevole. In caso di presenza di conviventi, prima dell'emissione dell'avviso dell'anno successivo al decesso, si procede d'ufficio alla variazione dell'intestazione del tributo individuando nell'intestatario della scheda anagrafica il nuovo soggetto passivo. La decorrenza è al 1° gennaio dell'anno successivo al decesso.

3. Nel caso di dichiarazione di cessazione da parte di soggetti diversi dal proprietario (inquilini, occupanti ecc..) ed in assenza di dichiarazione di subentro da parte dello stesso proprietario o di terzi, alla prima emissione successiva, decorsi in ogni caso 60 giorni dalla cessazione, si procede d'ufficio alla variazione dell'intestazione del tributo individuando nel proprietario il nuovo soggetto passivo. La decorrenza è alla data di cessazione dell'utenza precedente.

4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

5. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini del tributo disciplinato dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

6. L'ufficio può procedere alla cessazione in tutti i casi in cui vi siano elementi oggettivi ed inconfutabili che attestino il mancato possesso o detenzione dell'immobile.

Art. 33 Poteri del Comune

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo, ai sensi dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

Art. 34 Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
3. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al Regolamento generale delle Entrate Tributarie e Patrimoniali e alla disciplina generale.

Art. 35 Sanzioni

1. Per la disciplina delle sanzioni si rimanda al Regolamento generale delle Entrate Tributarie e Patrimoniali e alle norme speciali di riferimento.

Art. 36 Riscossione

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentono agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite Sistema PagoPA oppure tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

3. Con Determinazione del Funzionario Responsabile può essere disposta l'attivazione di ulteriori modalità di versamento previste dalla normativa vigente.
4. Nel rispetto delle disposizioni del comma 688 art. 1 legge 147/2013 il Comune stabilisce i termini di scadenza della Tari con apposita delibera Regolamentare.
5. Nel caso di ricezione degli avvisi di pagamento oltre i termini di scadenza, il pagamento può essere effettuato entro i dieci giorni successivi alla ricezione.
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dalla normativa. In caso di inadempienza del contribuente si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 37 Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura stabilita dal Regolamento generale delle Entrate Tributarie e Patrimoniali.

Art. 38 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, per tale ultima fattispecie si intende la decisione definitiva sul contenzioso in corso. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal Regolamento generale delle Entrate Tributarie e Patrimoniali, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 39 Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori ai limiti indicati nel Regolamento generale delle Entrate Tributarie e Patrimoniali.



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

Art. 40 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 41 Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 42 Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2026.



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

ALLEGATO "A"

UTENZE DOMESTICHE
Nucleo Familiare composto da:
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti

Categorie di attività UTENZE NON DOMESTICHE
COMUNI FINO A 5.000 abitanti
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Campeggi, distributori carburanti
3 Stabilimenti balneari
4 Esposizioni, autosaloni
5 Alberghi con ristorante
6 Alberghi senza ristorante
7 Case di cura e riposo
8 Uffici e agenzie
9 Banche, istituti di credito e studi professionali
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14 Attività industriali con capannoni di produzione
15 Attività artigianali di produzione beni specifici
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17 Bar, caffè, pasticceria
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19 Plurilicenze alimentari e/o miste
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21 Discoteche, night club

Si ritiene opportuno integrare/aggiungere alla presente TABELLA la seguente categoria, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 considerata la conferma delle tariffe 2019 per il 2020 con la successiva delibera di approvazione delle tariffe, in applicazione della deroga di legge:



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

22. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Sulla base delle seguenti indicazioni fornite dal MEF in occasione della emanazione delle linee guida TARES e precisamente *“Sebbene il metodo proponga per le utenze non domestiche una tassonomia parzialmente diversa in relazione alla popolazione del comune, **non sembrano esistere ostacoli a introdurre, anche per comuni sino a 5.000 abitanti, categorie di utenza previste solo per i comuni al di sopra di tale livello** laddove presenti sul territorio dell’ente, come ad es. cinematografi e teatri, ospedali, **magazzini senza vendita diretta**, insieme ai corrispondenti coefficienti di produttività. Sembra altresì potersi ritenere che, nel caso di servizi gestiti a livello sovracomunale ed erogati in maniera omogenea, si possano applicare a tutti gli enti locali, anche se taluni di essi risultino inferiori a 5.000 abitanti, le categorie ed i coefficienti relativi ai comuni aventi popolazione maggiore di 5.000 abitanti”*

N.B. I Coefficienti delle UTENZE DOMESTICHE e NON DOMESTICHE saranno attribuiti in sede di approvazione del Piano Finanziario e Determinazione delle Tariffe, in base ai criteri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e tenuto conto del disposto normativo di cui all’art.1 comma 652 LEGGE 27-12-2013 n.147, e precisamente:

(omissis) Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe **il comune può prevedere per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.**



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

Allegato L-quater alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 ELENCO DEI RIFIUTI

di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 - **i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata** provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato **L-quater** prodotti dalle attività riportate nell'allegato **L-quinquies**

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Allegato L-quinquies alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006

ELENCO ATTIVITÀ

di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 - **i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata** provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato **L-quater** prodotti dalle attività riportate nell'allegato **L-quinquies**



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

27. Ipermercati di generi misti.

28. Banchi di mercato generi alimentari.

29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Piazza Umberto I, n. 17 – 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Elenco attività indicate nel decreto	Ulteriore elencazione stabilita dal Comune
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	Associazioni o istituzioni politiche, culturali, sindacali, previdenziali, benefiche, religiose, sportive senza ristoro, tecnico – economiche; scuole da ballo, sale da gioco, sale da ballo o da divertimento; scuole pubbliche, private e parificate di ogni ordine e grado; centri di istruzione e formazione lavoro
Campeggi, distributori carburanti	bocciodromi, campi da tennis, luna park, esclusa la somministrazione alimenti e bevande
Stabilimenti balneari	
Esposizioni, autosaloni	Gallerie d'asta, commercio auto, esposizioni mobili, piastrelle, sanitari, strumenti musicali, macchine agricole e attrezzature da giardino, aree coperte e scoperte operative
Alberghi con ristorazione	
Alberghi senza ristorazione	locande, pensioni, affittacamere e alloggi, residences, case albergo, bed and breakfast
Case di cura e riposo	
Uffici, agenzie, studi professionali	Istituti assicurativi pubblici e privati, autoscuole, emittenti radio tv pubbliche e private
Banche ed istituti di credito	
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	Profumerie, vendita elettrodomestici e simili, prodotti per la casa, fotografi, sementi e prodotti agricoli da giardino, materiali edili - termoidraulici, oreficerie e telefonia, giocattoli, materiale elettrico, colori e vernici, arredamento, ottici
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	Comprese le erboristerie e articoli sanitari
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista	elaborazione, lavanderie e pulisecco, riparazioni tv, carpenteria, stireria, vetreria con produzione di serramenti, sartorie, riparazione cicli e motocicli
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	Compresi i gommisti
Attività industriali con capannoni di produzione	
Attività artigianali di produzione beni specifici	Tomaifici, pelletterie, assemblaggio materiale elettrico e lampadari, laboratorio confezioni, maglierie e sartorie, calzaturifici, tappezzerie, tipografie, corniciai, astuccifici, lab. di cartotecnica, lab. di pasticceria, lab. di panificazione, lab. odontotecnico, lab. orafo e fotografico, gelaterie artigianali, pizzerie artigianali per esportazione
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	Rosticcerie, friggitorie, tavole calde, attività rientranti nel comparto della ristorazione
Bar, caffè, pasticceria	Comprese gelaterie
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	
Plurilicenze alimentari e/o miste	Enoteche e vendita al dettaglio di bibite
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	Comprese le superfici commerciali di serre e/o vivai adibite alla vendita ed al confezionamento
Discoteche, night club	